

Repubblica nel luogo della Residenza del Governo, al quale tutti i Notari dovranno mandare tutte le copie autentiche di qualunque contratto, testamento, o altro atto pubblico, e sentenza, meno i processi, e ciò dentro il termine di giorni otto dalla stipulazione de' contratti, e pubblicazione delle sentenze per li Notari, che sono nel luogo dell' Archivio, e di un mese per quelli che sono fuori. In caso di contravvenzione i Notari resteranno privi di ufficio.

267. In questo Archivio Centrale vi sarà un libro, in cui saranno accennati i contratti, che portano ipoteca, e i nomi delle persone, e dei beni obbligati, in ordine di alfabeto.

268. S' inscriverà in tutti gli Atti Pubblici l' Era della Repubblica Ligure, che comincia il giorno 14. Giugno 1797.

C O D I C E C R I M I N A L E

Disposizioni Generali.

269. **L**e pene devono essere proporzionate ai delitti.

270. Non vi sono delitti, che quelli che offendono la Società, la vita, la sicurezza, la proprietà, l' onore altrui. Nessuno può essere accusato, o processato per altri delitti fuori di quelli che sono espressi nella Legge.

271. La maniera di procedere contro i rei è determinata dalla Legge, e nessuno può essere processato in altra maniera, che secondo la forma stabilita dalla Legge.

272. Non si può infliggere al reo di qualsivoglia delitto altra pena, che quella precisamente, che si trova stabilita dalla Legge per quel tale delitto.

273. Resta abolita la tortura, la sveglia, ed ogni altro tormento inventato per istrappare la confessione dell' accusato, o la rivelazione de' complici.

274. Sono proibiti i supplizj inventati per aggravare la pena capitale, come la forca, la ruota e. come pure la mutilazione, e l' esposizione delle membra de' giustiziati.